



L'infortunio sul lavoro è l'evento occorso al lavoratore per **causa violenta in occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro di durata superiore a tre giorni.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni occorsi durante il **normale percorso** di andata e ritorno dal luogo di **abitazione** a quello di **lavoro**; durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, se non è presente la mensa aziendale.

I datori di lavoro sono **obbligati ad assicurare** contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, tenuta dall'Inail, tutti i lavoratori al ricorrere delle condizioni oggettive e soggettive previste dal DPR n. 1124/1965, principalmente l'esposizione ad un'attività rischiosa; sono assicurati i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori coordinati e continuativi, i dirigenti e gli sportivi professionisti.

Al verificarsi di un infortunio, il datore di lavoro deve denunciare l'evento all'Inail **entro due giorni** dalla ricezione del certificato medico di infortunio ed è tenuto a garantire al lavoratore infortunato il trattamento economico nella misura e per la durata stabilita dal Ccnl ad integrazione dell'indennità erogata dall'Inail.